

CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione civile – I sezione – 23 giugno 2009, n. 14615

1. Ai fini della rimozione della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 267/2000 per la presenza di un rapporto di parentela con i soci di una ditta appaltatrice del comune, è sufficiente la risoluzione del contratto per mutuo consenso, nei termini di cui al successivo art. 69, essendo a tal fine irrilevante il soggetto che ha intrapreso l'iniziativa per addivenire alla risoluzione.

2. Ai fini in esame non è necessario che la parte venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra, una volta che non solo non risulti una manifestazione di volontà contraria alla risoluzione ma siano stati posti in essere comportamenti concludenti, confermativi della risoluzione.

Omissis

La tesi che la causa di incompatibilità alla carica di sindaco prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, - per la presenza di un rapporto di parentela con i soci della ditta appaltatrice dei lavori di pulizia degli uffici del Comune - possa eliminarsi solo se l'iniziativa sia presa dall'eletto non ha alcun riscontro normativo, richiedendo la legge unicamente l'eliminazione della situazione di incompatibilità e non già l'individuazione della parte più diligente nell'eletto medesimo.

Del resto, risiedendo la causa di incompatibilità nella presenza di un contratto, la sua eliminazione non può che passare attraverso la risoluzione del contratto medesimo il quale, ai di là dei casi tassativi riguardanti il venir meno del sinallagma funzionale (inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità) avviene in base al mutuo consenso.

Del tutto irrilevante è pertanto l'aspetto dell'iniziativa, determinante essendo invece l'intervenuta risoluzione nei termini previsti.

Omissis

..., ai fini in esame, non è necessario che la parte venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra, secondo lo schema negoziale dell'art. 1326 c.c., una volta che non solo non risulti una manifestazione di volontà contraria alla risoluzione ma siano stati posti in essere comportamenti concludenti, confermativi della risoluzione medesima.

E' evidente pertanto che la decisione si basa essenzialmente sul reciproco consenso espresso in forma scritta e che il richiamo all'assenza di un comportamento di segno contrario costituisce nell'economia della motivazione un mero riscontro di ordine logico.

Del resto, ai fini dell'accertamento sulla rimozione della causa di incompatibilità costituita dalla presenza di un contratto, non è necessario attendere che le reciproche volontà volte alla sua di risoluzione siano pervenute a conoscenza delle controparti in quanto non si tratta di tutelare il loro affidamento ma di considerare la vicenda risolutiva come fatto storico di cui il giudice non può che prendere atto.

Omissis